



CITTA' DI BAVENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 13

Oggi sedici del mese aprile dell'anno duemilaquindici - alle ore 18 e minuti 30 - il sottoscritto Commissario Straordinario **DOTT. BASILICATA MICHELE**, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 29/01/2015, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA RAMPONE GIULIA**, assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU** ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 in fase di conversione ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il nuovo Regolamento IMU approvato con propria deliberazione 12 del 2.04.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n' 4 del 22.01.2015;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
" Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille" ;

Vista che con la legge di stabilità n' 190 del 23.12.2014, per l'anno 2015 sono confermate, in materia di IUC le stesse disposizioni in vigore per l'anno 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto 16 MARZO 2015 per il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31.05.2015;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n' 13 del 2.04.2014 e la n' 47 del 29.09.2014 con la quale erano state approvate e modificate le aliquote per l'anno 2014;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 02.04.2014 e modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n' 4 in data 22.01.2015;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali si ritiene opportuno, approvare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", nelle stesse misure dell'anno 2014, come approvate con deliberazione n' 47 del 29.09.2014, che di seguito si riportano:

- ALIQUOTA 4,5 (quattro, cinque) per mille (abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze – 1 sola per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7);

- ALIQUOTE 8,4 (otto, quattro) per mille per le abitazioni tenute a disposizione, non locate o locate per uso diverso da abitazione principale (compreso 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7);

- ALIQUOTA 9,6 (nove, sei) per mille per tutte le altre tipologie di immobili.

Ai sensi art. 10 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sono equiparate all'abitazione principale:

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3. Ai sensi comma 1 art. 9 bis D.L. 47/14 convertito con modificazioni nella L. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per tutte le tipologie di esenzioni si rimanda all'art. 11 del regolamento di applicazione dell'imposta.

Sulla deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 18.08.2000, n' 267, il Responsabile dei Servizi Finanziari che qui di seguito sottoscrive

IL RESP. SERV. FINANZIARI
F.to Ivana CIGALOTTI

Sulla deliberazione di cui sopra, il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 18.08.2000, n' 267, che qui di seguito sottoscrive

IL RESP. SERV. FINANZIARI
F.to Ivana CIGALOTTI

CON l'assistenza giuridico-amministrativa della Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/8/200, n. 267;

ASSUNTI i poteri del Consiglio comunale:

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2015 la misura delle aliquote dell'IMU, come segue:

- **ALiquota 4,5 (quattro, cinque) per mille (abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze – 1 sola per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7);**

- **ALiquote 8,4 (otto, quattro) per mille per le abitazioni tenute a disposizione, non locate o locate per uso diverso da abitazione principale; abitazioni concesse in uso gratuito a familiari entro il 1° grado per la parte eccedente la rendita di € 500,00 (compreso 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7);**

- **ALiquota 9,6 (nove, sei) per mille per tutte le altre tipologie di immobili.**

2) di prendere atto delle tipologie di immobili esenti come definite dall'art. 11 del regolamento di applicazione dell'imposta.

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

c) Ai sensi comma 1 art. 9 bis D.L. 47/14 convertito con modificazioni nella L. 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4) di confermare, la detrazione prevista, dall'art. 13, comma 10 del D. L. 201/2011 e dell'art. 9 del regolamento comunale, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, pari ad € 200,00.

5) di dare atto che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del Bilancio annuale di Previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2015 in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo 267/2000.

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D. L. 201/2011.

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi c. 4 art. 134 TUEL.

oooooooooooo

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to DOTT. BASILICATA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA RAMPONE GIULIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.baveno.vb.it il giorno 15 MAG 2015 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Baveno, li 15 MAG 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA RAMPONE GIULIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 16 APR 2015



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)



perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA RAMPONE GIULIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Baveno, li 14 MAG 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA RAMPONE GIULIA)



